



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 95)

Delibera N 1017 del 27-07-2020

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI
Estensore STEFANO AMATO
Oggetto

Art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Emilia Romagna e Regione Toscana per l'attivazione di forme di collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti.

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti
ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	SCHEMA DI ACCORDO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 177 “Campo di applicazione e finalità” commi 1 e 2 prevede:

“1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.”;

VISTO che il medesimo d.lgs n. 152/2006 all’art.182 “Smaltimento dei rifiuti” comma 3, prevede che:

“3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

RICHIAMATO l’art. 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” della Regione Toscana che dispone che *“negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate”;*

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” della Regione Toscana;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) della Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

RICHIAMATA l’intesa stipulata fra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna (approvata, rispettivamente, per Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio regionale n. 130 del 28 febbraio 1995 e per Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 2412 del 8 marzo 1995) che ha consentito sino a oggi lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti dai comuni toscani dei territori finitimi presso il polo impiantistico di Gaggio Montano (BO);

RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento dell'accordo interregionale di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che, storicamente e territorialmente, esiste un rapporto consolidato con la Regione Emilia Romagna con riferimento ai territori toscani facenti parte del Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) che conferivano i rifiuti agli impianti di tale Consorzio presso il Polo impiantistico di Gaggio Montano (BO);

VISTA la nota protocollo n. 11769 del 10/01/2019 inviata da Regione Toscana ad AATO Toscana Centro con la quale, ai fini della definizione del nuovo accordo interregionale, si richiedeva una specifica relazione in merito;

VISTA la nota di risposta di AATO Toscana Centro inviata con prot 1663 del 12.03.2019;

RICHIAMATA la nota prot. 0142304 del 29.03.2019 inviata dall'Assessore all'Ambiente e alla Difesa del Suolo della Regione Toscana all'Assessore alle Politiche Ambientali della Regione Emilia Romagna per la stipula del nuovo accordo interregionale;

VISTO lo schema di accordo condiviso con la Regione Emilia Romagna (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto) che prevede, in ossequio al principio di prossimità di cui all'articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006:

–che la quantità complessiva di rifiuti ammessi a smaltimento nel sito di Cà de Ladri è di 10.000 tonnellate complessive annue massime, consistenti in rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) provenienti dai Comuni toscani consorziati in CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, conferiti direttamente a valle del processo di raccolta ovvero transitati da impianti di trasferimento;

–che all'impianto viene riservata una capacità corrispondente a quella massima conferibile pari a 10.000 tonnellate annue e in caso di parziale utilizzo della capacità massima nel corso dell'anno solare, la disponibilità residua non può essere utilizzata per l'anno successivo;

–che possono essere apportate modifiche in incremento ai quantitativi massimi annui di rifiuti di cui sopra, nel limite massimo del 15% del totale annuo di rifiuti ammessi, previa comunicazione da parte di AATO Toscana Centro;

–che il quantitativo di rifiuti può essere raggiunto anche attraverso il conferimento di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani negli impianti dell'ambito di ATO Toscana Centro (EER 19.12.12) purché tali rifiuti corrispondano quantitativamente a quelli prodotti in detti impianti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti dai Comuni toscani consorziati in CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali;

CONSIDERATO che l'accordo interregionale avrà durata fino all'esaurimento della capacità della discarica di Ca' de Ladri localizzata nel Comune di Gaggio Montano (BO);

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

DATO atto che l'accordo oggetto del presente provvedimento non comporta ricadute sul bilancio regionale in termini di spesa;

Visto il parere espresso dal CD in data 16/04/2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna per le operazioni interregionali di smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani ai sensi dell'art 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e dell'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto che lo schema di Accordo di cui trattasi risponde agli obiettivi e motivazioni di cui al d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 25/1998;

3. che le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera d) della l.r. 25/1998, saranno svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

4. di inviare copia della presente deliberazione a:

- Presidente della Regione Emilia Romagna;
- Consorzio Coseca;
- Direttore Generale dell'AATO Toscana Centro;
- Direttore Generale di ARPAT;
- Prefetto di Firenze, Pistoia e Prato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Renata Laura Caselli

Il Direttore
Dott. Edo Bernini